

D.M. 19 aprile 1972 (1)

## **Nuove sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti (2) (3).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 1972, n. 127.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Successivamente, il D.M. 14 settembre 1974 (Gazz. Uff. 28 settembre 1974, n. 253), con riferimento all'elenco di cui al D.M. 20 novembre 1964, ha così disposto:

«All'elenco di cui alle premesse è aggiunta la seguente sostanza:

Drotebanolo: 14-idrossi, 6-beta-diidrotebanolo, 4-etero metilico.

La suddetta sostanza ed i suoi sali sono inclusi, assieme alle relative preparazioni farmaceutiche, a tutti gli effetti, nel gruppo I dell'elenco delle sostanze e preparati soggetti alla disciplina degli stupefacenti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». Successivamente ancora, il D.M. 25 agosto 1975 (Gazz. Uff. 18 settembre 1975, n. 250), con riferimento al D.M. 20 novembre 1964, ha così disposto:

«All'elenco di cui alle premesse è aggiunta la seguente sostanza:

Difenossina: acido 1-(3-ciano, 3-3-difenilpropil) 4-fenil, 4-piperidin, 4-carbossilico.

La suddetta sostanza ed i suoi sali sono inclusi, a tutti gli effetti, nel gruppo I dell'elenco delle sostanze e preparati soggetti alla disciplina degli stupefacenti approvato con D.M. del 20 novembre 1964.

Dall'elenco di cui alle premesse sono peraltro escluse le preparazioni di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantità di solfato di atropina eguale al 5% della dose di difenossina.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

(3) Emanato dal Ministero della sanità.

### IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto l'art. 11 della convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, tendente a limitare la fabbricazione ed a regolamentare la distribuzione degli stupefacenti;

Vista la legge 16 gennaio 1933, n. 130, che ratifica la suddetta convenzione;

Visto l'art. 1, paragrafo 4 del protocollo di Parigi del 19 novembre 1948, che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate della convenzione del 13 luglio 1931;

Vista la legge 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione, in Italia, al protocollo di cui sopra;

Visti gli atti e le comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, commercio ed impiego di stupefacenti;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964, che approva l'elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni, di cui all'art. 3 di detta legge, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Ritenuta la necessità di iscrivere altre sostanze nell'elenco di cui sopra;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

All'elenco di cui alle premesse sono aggiunte le seguenti voci:

DET: N, N-dietiltriptamina;

DMHP: 1-idrossi, 3 (1,2-dimetileptil) 7, 8, 9, 10 tetraidro, 6, 6, 9-trimetil, 6 H-dibenzo [b, d] pirano;

DMT: N, N-dimetiltriptamina;

paraesil: 1-idrossi, 3-n-esil - 7, 8, 9, 10 - tetraidro, 6, 6, 9 - trimetil 6 H dibenzo [b, d] pirano; STP

(DOM): 2-amino (2,5-dimetossi, 4-metil) 1-fenilpropano;

tetraidrocannabinoli: 1-idrossi, 3-pentil 6a, 7, 10, 10 a tetraidro, 6, 6, 9-trimetil, 6H-dibenzo [b, d] pirano.

Le suddette sostanze, i loro sali, gli stereo isomeri, eteri ed esteri, in tutti i casi in cui possono esistere, sono inclusi a tutti gli effetti nel gruppo I delle sostanze e preparazioni sottoposte alle disposizioni di legge sugli stupefacenti approvato con decreto ministeriale 20 novembre 1964.

All'elenco di cui alle premesse sono altresì aggiunte le seguenti voci:

amfetamina: (±) 2-amino, 1-fenilpropano;

desamfetamina: (+) 2-amino, 1-fenilpropano;

metamfetamina: (+) 2-metilamino, 1-fenilpropano;

metilfenidato: 2-fenil 2-(2 piperidil) acetato di metile;

fenciclidina: 1-(1-fenilcicloesil) piperidina;

fenmetrazina: 3-metil, 2-fenilmorfolina.

Le suddette sostanze e i loro sali sono inclusi, a tutti gli effetti, nel gruppo II dell'elenco delle sostanze e preparazioni sottoposte alle disposizioni di legge sugli stupefacenti, approvato con decreto ministeriale 20 novembre 1964.

Sono esplicitamente escluse da detto elenco le specialità medicinali registrate, di uso diverso da quello iniettabile, che contengano una o più sostanze, non stupefacenti e terapeuticamente attive, associate ad amfetamina, desamfetamina, metamfetamina, metilfenidato fenciclidina, fenmetrazina e loro sali.

La vendita al pubblico delle specialità medicinali sopra indicate è soggetta all'obbligo della presentazione della ricetta medica non ripetibile.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.